



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 57 DEL 23/06/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL/LA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE O LIMITATE DELLA LIBERTA' PERSONALE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno 2026 addì 23 del mese di giugno alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio UGGE' ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale Reggente CARLINO DIEGO.

Fatto l'appello nominale alle ore 19:40 risulta:

FUREGATO ANDREA	Presente
MEROLA MICHELE	Presente
SIGNORONI ERNESTINA	Presente
NARDONE ANTONELLO	Presente
TONARELLI LUCIANA	Assente
MARICONTI IVANO	Presente
RANCATI PIERANTONIO	Presente
PELLECCHIA DOMENICO MARIA	Presente
LEVANTINO ANDREA	Presente
RUSCITTI NICOLA	Assente
ONOFRI BARBARA	Presente
UGGE' ANTONIO	Presente
GALLETTI CRISTIANO	Presente
MARTINO ALESSANDRO	Presente
QUIRICO LUCIANA	Presente
COLIZZI FEDERICA	Presente
SANTANTONIO GIANFRANCA	Assente

CESANI SILVANA	Assente
BERNASCONI SIMONA	Assente
BONFANTI MAURIZIO	Presente
PREMOLI TOMMASO	Presente
CASANOVA SARA	Presente
FERRI ELEONORA	Assente
AUGUSSORI LUIGI	Assente
SICHEL ROBERTO MARIA	Presente
BAGGI GIULIA	Presente
CALDERINI MAURIZIO	Presente
MAGLIO PATRIZIA	Presente
INVERNIZZI GIANMARIO	Presente
MAIOCCHI ELENA ALDA	Presente
SOBACCHI MARIAGRAZIA	Presente
MAGGI LORENZO	Assente
MOLINARI GIUSEPPINA	Assente

Presenti n. 24

Assenti n. 9

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Minojetti Manuela, Piacentini Simone, Devecchi Mariarosa, Pozzoli Simonetta, Mascheroni Marco, Caserini Stefano (dalle 20.07).

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono assunti all'ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Merola Michele, Maglio Patrizia, Sobacchi Mariagrazia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Lodi promuove l'affermazione dei valori umani, il soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini perseguendo, in particolare, il principio delle pari opportunità e della solidarietà con i più deboli e gli svantaggiati, la tutela e la promozione della salute dei cittadini (art. 2 comma 1 dello Statuto);
- le persone private o limitate nella libertà personale rientrano, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli in condizione di svantaggio;
- la collaborazione con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia, sicurezza e di esecuzione della pena, rientrano fra i doveri istituzionali dell'Ente Locale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e sono altresì necessari per la migliore cura degli interessi pubblici;

Considerato che, in attuazione allo Statuto ed alle linee programmatiche il comune è impegnato a promuovere la partecipazione attiva alla vita civile ed a garantire i diritti di cittadinanza;

Visti:

- la Legge n. 354/1975 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e s.m.;
- il Decreto-legge n. 207/2008, convertito con L. 14/2009 che, modificando, tra l'altro, gli artt. 18 e 67 della L. 354/1975, ha previsto “il Garante dei diritti dei detenuti” tra coloro con i quali “i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui” e nell'individuare i soggetti istituzionali legittimati a visitare gli istituti denominati”;
- la Legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002» che prevede che lo Stato debba predisporre un meccanismo nazionale indipendente per monitorare, con visite e accesso a documenti, i luoghi di privazione della libertà, al fine di prevenire qualsiasi situazione di possibili trattamento contrario alla dignità delle persone;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 7, comma 5, affida al Garante nazionale la responsabilità di "promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate che hanno competenza nelle stesse materie" e attribuisce al Garante nazionale il potere di "delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5" dello stesso art. 7 della legge istitutiva del Garante nazionale, "quando particolari circostanze lo richiedano”;
- il Decreto del Ministero della Giustizia del 5 dicembre 2012 che istituisce la “Carta dei diritti dei detenuti e degli internati”;
- il Decreto n. 36 dell'11 marzo 2015 del Ministero della Giustizia che ha emanato il Regolamento che definisce struttura, composizione e modalità di funzionamento dell'ufficio del Garante nazionale;
- il Decreto-legge n. 13/2017, come modificato dalla legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 che, riconoscendo ai Garanti la facoltà di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione, ha esteso la stessa alle camere di sicurezza delle forze di polizia e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri;
- il D.Lgs. del 2 ottobre 2018, n. 123 “Riforma dell'ordinamento penitenziario”;
- il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173

e successive modificazioni che all'art. 3, comma 4, ha concesso "allo straniero trattenuto" la facoltà di "rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale"; nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 3, comma 1, lett. a) ha concesso ai detenuti e agli internati la facoltà di "rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti";

- il protocollo di intesa "Garanti comunali delle persone detenute" sottoscritto dal presidente del Consiglio nazionale ANCI e dal Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, in data 11 luglio 2022;

Visti, inoltre:

-l'art. 2 Cost. "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";

-l'art. 3 Cost. "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

-l'art. 4 Cost. "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società;

-l'art. 27, co. 3, Cost. che afferma il principio della funzione rieducativa della pena;

-l'art. 117, co. 6, Cost. che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

-l'art. 118 Cost. che, tra l'altro, attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

- l'art. 3 D.Lgs. 267/2000 che, tra l'altro, individua il comune come l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; conferisce ai comuni autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; attribuisce ai comuni funzioni proprie e funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà;

- l'art. 7 D.Lgs. 267/2000 secondo cui il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, tra cui il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto;

- l'art. 42, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento;

- l'ordinamento penitenziario (L. 26/07/1975, n. 354 e s.m. e i.), art. 18 (che dispone – tra l'altro - che "I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. ... Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti"), art. 35 (che prevede la possibilità per i detenuti di rivolgere istanze o reclami orali o scritti anche in busta chiusa, anche al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti) e art. 67, co. 1, lett. l bis (che prevede l'accesso agli istituti penitenziari, tra l'altro, da parte dei garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati);

- la “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati” approvata con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012;
- L.R. Lombardia 24/11/2017, n. 25, art. 12 “Il Difensore regionale assolve alle funzioni di Garante dei detenuti, contribuendo, in accordo con i Garanti territoriali, alla tutela dei diritti delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria nelle strutture penitenziarie, nonché delle persone sottoposte a misure penali non detentive”;

Ritenuto di istituire il/la Garante Comunale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, stante la rilevante importanza della valorizzazione dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale, disciplinandone funzioni, requisiti, nomina e durata con apposito Regolamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di stabilire che:

- la possibilità di presentare candidature sia pubblicizzata con adeguati strumenti;
- il/la Garante rimanga in carica per cinque anni e possa essere rieletto/a per una sola volta;
- la carica di Garante sia gratuita con la possibilità di corrispondere le sole risorse economiche necessarie all'espletamento del mandato in forma di rimborso delle spese sostenute, documentate e preventivamente condivise con il Comune, fino a capienza del budget stanziato a bilancio, da stabilire con successivo atto;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell'indirizzo generale di natura strategica del DUP Missione 12 e relativi programmi, in materia di protezione sociale a tutela dei diritti di soggetti a rischio di esclusione;

Visto il Regolamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che disciplina la procedura per la nomina ed il funzionamento della figura del/la Garante Comunale;

Valutato di dare mandato alla Direzione 4 per l'attuazione del presente Regolamento;

Visti:

- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole della Dirigente della Direzione 4, dott.ssa Sabrina Massazza, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. e del Segretario Generale riguardo alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL (supplente in riferimento a decreto sindacale n. 10 del 13/4/2026)

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 26 Maggio 2026;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di istituire la figura del/lla Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale;

2. di approvare il Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che stabilisce requisiti, funzioni e modalità di nomina del/lla Garante e che, in particolare, prevede:

- che la possibilità di presentare candidature sia pubblicizzata con adeguati strumenti;
- che il/la Garante rimanga in carica per cinque anni e possa essere rieletto/a per una sola volta;
- che la carica di Garante sia gratuita con la possibilità di corrispondere le sole risorse economiche necessarie all'espletamento del mandato in forma di rimborso delle spese sostenute, documentate e preventivamente condivise con il Comune, fino a capienza del budget stanziato a bilancio, da stabilire con successivo atto.

3. di dare atto che la Direzione 4 darà corso all'attuazione del presente regolamento.

Si dà altresì atto che i presenti sono **n. 25** essendo entrati dopo il secondo appello - effettuato dal segretario generale alle ore 19.52 così come da verbale di deliberazione n.54 - i consiglieri Baggi Giulia, Invernizzi Gianmario, Maggi Lorenzo, Maglio Patrizia, Casanova Sara, Sichel Roberto Maria, Calderini Maurizio, Sobacchi Mariagrazia.

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli atti: *assessore Pozzoli Simonetta* la quale illustra il provvedimento in oggetto, *Maggi, assessore assessore Minojetti Manuela* per fatto personale, *Maggi* per fatto personale, *Furegato, Quirico Luciana*, alle ore 20.31 entra in aula la consigliera Ferri Eleonora = presenti **n. 26**, *Invernizzi, Maglio Patrizia, Nardone, Maggi, assessore Caserini* per fatto personale, *Maggi* per fatto personale e per dichiarazione di voto favorevole, *Invernizzi* per dichiarazione di voto favorevole.

Terminati gli interventi, il *presidente Uggè* pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto. La votazione dà il seguente risultato:

Presenti alla votazione **n. 26**

Partecipano alla votazione **n. 26**

Non partecipano alla votazione **n. 0**

Si astengono **n. 0**

Favorevoli **n. 26**

Contrari **n. 0**

favorevoli 1.Furegato Andrea, 2.Uggè Antonio, 3.Premoli Tommaso, 4.Galletti Cristiano 5.Martino Alessandro, 6.Merola Michele, 7.Signoroni Ernestina, 8.Nardone Antonello, 9.Mariconti Ivano, 10.Rancati Pierantonio, 11.Pellecchia Domenico Maria, 12.Bonfanti Maurizio, 13.Quirico Luciana, 14.Levantino Andrea, 15.Onofri Barbara, 16.Colizzi Federica, 17. Maiocchi Elena Alda, 18.Baggi Giulia, 19. Invernizzi Gianmario, 20.Maggi Lorenzo, 21.Maglio Patrizia, 22.Casanova Sara, 23. Sichel Roberto Maria, 24.Calderini Maurizio, 25.Sobacchi Mariagrazia, 26.Ferri Eleonora.

Il *presidente Uggè* proclama l'esito della votazione, dichiarando che la proposta di deliberazione in oggetto è **approvata**.

Alle ore 20.52 esce il consigliere Maggi = presenti n.25

Sottoscritta dal Presidente del Consiglio
UGGE' ANTONIO
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario
Generale Reggente
CARLINO DIEGO
con firma digitale